



Controversie nella politica migratoria europea - la concessione della protezione contro la sicurezza dei confini (KideM)

Riepilogo del “country report ITALIA”

Contesto storico

- **Prima dell’inizio dell’operazione Mare Nostrum** (fino ad ottobre 2013): criminalizzazione dei soccorritori (pescatori, equipaggi imbarcati su navi in transito); il cosiddetto “scafista” non giungeva in Italia insieme ai migranti in fuga ma li abbandonava al largo delle coste italiane, traeva un profitto economico nel favorire la traversata, aveva reti anche in Italia e a Malta
- **Dopo Mare Nostrum** (successivamente all’ottobre 2013): criminalizzazione dei migranti; mutazione della figura del “presunto scafista” individuato sempre fra i passeggeri.
- Persiste la criminalizzazione degli operatori di associazioni che prestano assistenza ai migranti in transito in altre zone di frontiera italiane (Ventimiglia, Udine, Como)
- Si annulla la distinzione tra il ruolo di trafficante, smuggler e scafista nell’opinione pubblica
- Si avviano **operazioni specializzate nel soccorso in mare** (non più criminalizzato) e nel contrasto al traffico di esseri umani (Frontex, Eunavformed, addestramenti congiunti con Guardia Costiera Libica), ma rimane sempre difficile risalire ai veri organizzatori dei viaggi
- I migranti arrestati come “presunti scafisti” **hanno raramente collegamenti con i veri trafficanti dei paesi nordafricani**, pagano il viaggio e sono sottoposti agli stessi trattamenti inumani e degradanti degli altri passeggeri

Situazione corrente e contesto giuridico. Dalla criminalizzazione dei soccorritori alla criminalizzazione dei migranti.

- Gli “scafisti” che conducevano i migranti in Italia **prima dell’ottobre 2013** avevano come scopo un profitto economico e non la fuga verso le coste europee. **Agivano per scelta e non sotto costrizione.**
- Dall’inizio dell’operazione Mare Nostrum i “presunti scafisti” **vengono sempre individuati fra i passeggeri** delle imbarcazioni soccorse ed arrestati sempre con gli stessi capi d’imputazione: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 del T.U. sull’Immigrazione - D. lgs. n. 286 del 1998) e relative aggravanti sia comuni, come la continuazione del reato (art. 81 c.p.) e l’associazione (art. 110 c.p.), che proprie del reato di favoreggiamento. Quest’ultimo può riferirsi all’aver trasportato più di 5

persone, avere esposto a pericolo di vita i passeggeri, averli sottoposti a trattamento inumano o degradante, avere agito con l'uso di armi o al fine di trame profitto, anche indiretto. Recentemente, se ci sono deceduti durante la traversata, ai "presunti scafisti" viene contestato anche il reato di omicidio (art. 575 c.p.). Le condanne possono variare dai 3 ai 18 anni.

- Le **nazionalità prevalenti** tra gli arrestati sono quelle del Gambia, Senegal, Nigeria e molto meno Tunisia ed Egitto rispetto al passato.
- I migranti accusati di essere "scafisti" riferiscono di **essere stati costretti con la forza a condurre l'imbarcazione** e ad utilizzare la bussola o il GPS, per condurre se stessi e gli altri passeggeri in Italia. Di tale circostanza le autorità giudiziarie non tengono conto.
- Le recenti modalità delle operazioni di soccorso hanno fatto registrare un **mutamento anche nelle attività investigative**, che iniziano già subito dopo il recupero dei migranti in mare ed al momento dello sbarco, in situazioni di grande vulnerabilità, stato confusionale e shock dei migranti.
- Le modalità standardizzate e irregolari d'investigazione evidenziano **la volontà dell'Italia di legittimarsi dinanzi all'Europa** in materia di **sicurezza e controllo** delle frontiere e continuano a riconfermare un profilo "tipo" del "presunto scafista" da dare in pasto all'opinione pubblica, senza riuscire a giungere alle vere reti di trafficanti.
- Sono state attivate **task forces specializzate** nell'individuazione dei "presunti scafisti" che seguono schemi d'indagine sempre più standardizzati e basati su indicatori poco scientifici e verificabili (body language, nazionalità, comportamento al momento dell'arrivo)
- Gli avvocati denunciano la problematicità della **legge italiana** che spesso **non permette di distinguere**, e giudicare di conseguenza, in maniera differenziata **la posizione degli organizzatori e quella degli esecutori materiali** del favoreggiamento dell'ingresso illegale.
- Gli arresti sono effettuati tramite **interrogatori svolti senza le garanzie di legge**, grazie alle testimonianze di persone informate che sono selezionate in **modo discrezionale** e spesso versano in una condizione di **alta ricattabilità** (rischio espulsione, familiari a carico...)
- Ai testimoni vengono spesso **promessi titoli di soggiorno** e trattamenti speciali per favorire la loro collaborazione, **poi la promessa non viene mantenuta**
- Negli interrogatori e i confronti è decisivo il contributo degli **interpreti di Frontex** e delle **forze dell'ordine**. Questi traduttori sono spesso migranti giunti da pochi mesi in Italia ancora in attesa di un titolo di soggiorno, spesso non retribuiti regolarmente. Il timore di compromettere la propria condizione sul territorio nazionale **impedisce agli interpreti di opporsi alle modalità ricattatorie usate dalla polizia** durante gli interrogatori.

Strategie difensive degli avvocati

- **L'esito dei processi** a carico dei "presunti scafisti" **dipende molto dalla competenza e dall'interesse** dei loro avvocati: molti difensori si appellano allo "stato di necessità" in cui si sono trovati i loro clienti e ne ottengono l'assoluzione.

- Recentemente si registra un **aumento dei procedimenti conclusi con patteggiamento**, a cui gli imputati aderiscono, messi superficialmente dinanzi alla scelta di una “short way”(patteggiamento con immediata scarcerazione) ed una “long way”(prosecuzione del processo e possibile dimostrazione di non colpevolezza, restando in carcere); chi opta per una soluzione che concede la scarcerazione immediata, **si ritrova totalmente abbandonato sul territorio e a forte rischio di ricadere in circuiti criminali e di sfruttamento**
- Tra i **migranti arrestati aumenta il numero dei minori**, spesso inizialmente registrati come maggiorenni ed in grado di far rilevare la loro minore età solo dopo avere subito una misura cautelare in carcere e un procedimento presso il tribunale ordinario.
- I **legali di Borderline Sicilia** stanno adoperandosi per far emergere anche in sede processuale come molti dei migranti arrestati in qualità di “presunti scafisti” **siano essi stessi vittime di tratta**
- Le stesse **politiche europee ed italiane creano le condizioni** per l’esistenza delle reti del **traffico di esseri umani** che dicono di combattere, e finiscono ipocritamente per incriminare gli stessi migranti che ne sono vittime.

Raccomandazioni alle Istituzioni Europee

1. Inserire nella tipologia di vittime della tratta i migranti costretti con la forza a condurre le barche in Italia
2. Differenziazione nella legge penale interna (in termini di sanzioni penali e gravità del fatto) delle posizioni giuridiche di chi conduce materialmente le imbarcazioni e chi invece organizza i viaggi e gestisce il traffico.
3. Restringere il divieto di protezione internazionale soltanto ai trafficanti e agli organizzatori e non precludere la protezione internazionale agli esecutori materiali se riconosciuti scafisti occasionali.
4. Introdurre procedure di garanzia maggiori nella raccolta delle prove a carico dei "presunti scafisti" dato che si tratta di reati commessi all'estero.



Cofinanziato dal
programma dell'Unione
europea "Europa per i
cittadini"